



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Installazione di una nuova centrale di riserva termica con caldaie a gas naturale della potenza complessiva di 48,75 MWt nel comune di Leinì (TO), a servizio della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	4143
<i>Proponente</i>	Engie Servizi S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2843 del 19 ottobre 2018 Determina dirigenziale della Regione Piemonte n. 386 del 19 settembre 2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di installazione di una nuova centrale di riserva termica con caldaie a gas naturale della potenza complessiva di 48,75 MWt nel comune di Leini (TO), a servizio della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese, presentata dalla società Engie Servizi S.p.A. con nota prot. 18-074 del 26 giugno 2018, acquisita al prot. 15244/DVA del 3 luglio 2018;

VISTA la nota prot. 16157/DVA del 12 luglio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 1, lett. a), dell'allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in applicazione dei criteri definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, e prevede la realizzazione di una nuova centrale di riserva termica a servizio della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese (TO) sul territorio comunale di Leini, presso la centrale termoelettrica di Leini della società Engie Produzione S.p.A.;

CONSIDERATO che l'area di progetto non ricade all'interno di siti della rete Natura 2000;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Proponente con nota del 13 settembre 2018, acquisita al prot. 20667/DVA del 14 settembre 2018 ha chiesto che il provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

ACQUISITO il parere sul progetto di cui trattasi espresso dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale n. 386 del 19 settembre 2018, assunto al prot. 21137/DVA del 21 settembre 2018, costituito da n. 6 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con detta determina dirigenziale n. 386 del 19 settembre 2018 la Regione Piemonte si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, proponendo specifiche raccomandazioni inerenti la gestione del cantiere e alcune componenti ambientali;

ACQUISITO il parere n. 2843 del 19 ottobre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto di installazione di una nuova centrale di riserva termica con caldaie a gas naturale della potenza complessiva di 48,75 MWt nel comune di Leinì (TO), a servizio della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese, costituito da n. 23 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con detto parere n. 2843 del 19 ottobre 2018 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

RITENUTO necessario integrare e coordinare le condizioni ambientali di cui al parere n. 2843 del 19 ottobre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con le raccomandazioni proposte dalla Regione Piemonte con la determina dirigenziale n. 386 del 19 settembre 2018, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con il citato decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di installazione di una nuova centrale di riserva termica con caldaie a gas naturale della potenza complessiva di 48,75 MWt nel comune di Leini (TO), a servizio della rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese, proposto dalla società Engie Servizi S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui ai seguenti articoli 1 e 2.

Art. 1

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Fermo restando il previsto miglioramento della situazione attuale sotto il profilo dell'emissione di inquinanti in atmosfera connesso all'opera in progetto si raccomanda, alla luce delle persistenti criticità legate alla qualità dell'aria nell'area in questione, che nella successiva fase di rilascio delle autorizzazioni sia previsto un valore limite di emissione per gli NOx inferiore al valore di 60 mg/Nm3 dichiarato dalla Società proponente nella documentazione progettuale prodotta.

Ambito di applicazione: Atmosfera

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Fase di rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte

2. La relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, che sarà predisposta ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione, la cui titolarità stante il tipo di opera, è in capo alla Regione Piemonte, previa acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza, dovrà approfondire i seguenti aspetti:
 - a) gli aspetti menzionati nelle osservazioni di cui alla nota del Ministero per i beni e le attività culturali prot. 22296-P del 23 agosto 2018;
 - b) il tema della tutela delle visuali percepibili dall'autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto, come dalle altre componenti di tipo percettivo-identitario individuate nella Tavola P4 del Ppr e presenti nell'ambito più esteso rispetto alle aree strettamente afferenti l'intervento, anche mediante i necessari fotoinserimenti;

- c) la valutazione degli aspetti legati all'inserimento paesaggistico dei manufatti ricadenti nell'ambito in esame, prevedendo un'adeguata illustrazione delle caratteristiche della proposta progettuale, con la dimostrazione del corretto inserimento dell'area agricola ancora ivi presente nei nuovi volumi e dell'adeguatezza delle soluzioni mitigative proposte, in particolare ai fini della salvaguardia e del recupero degli elementi che qualificano il paesaggio rurale.

Ambito di applicazione: Paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Al momento della richiesta dell'autorizzazione paesaggistica

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte

3. Nella scelta delle apparecchiature dovrà essere prestata particolare attenzione alla verifica delle potenze sonore dichiarate dal costruttore rispetto ai livelli previsti nella valutazione previsionale.

Ambito di applicazione: Rumore e vibrazioni

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: all'avvio della Centrale

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

4. All'avvio dell'attività sia effettuata una campagna di misurazioni dei livelli sonori emessi nell'ambiente esterno, al fine di verificare le stime previsionali e l'effettivo rispetto dei limiti di legge presso tutti i recettori esposti.

Il Proponente dovrà concordare con ARPA Piemonte i metodi e i luoghi per l'effettuazione delle verifiche acustiche *post-operam*.

Ambito di applicazione: Rumore e vibrazioni

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Entro il primo anno di esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte

Art. 2

Condizioni ambientali della Regione Piemonte

Dovranno essere ottemperate le raccomandazioni di cui alla determina dirigenziale della Regione Piemonte n. 386 del 19 settembre 2018.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte

Art. 3

Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 1 e 2 avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ivi indicati.

I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 1 e 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 4

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2843 del 19 ottobre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della determina dirigenziale della Regione Piemonte n. 386 del 19 settembre 2018, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla società Engie Servizi S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Piemonte, alla Città metropolitana di Torino e al Comune di Leini.

Sarà cura della Regione Piemonte comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)